


Uffici Comunali	0422/600153
telefax uff. segreteria	0422/600187
telefax uff. anagrafe	0422/600302
telefax uff. tecnico	0422/600772
polizia locale	0422/600214
telefax polizia locale	0422/607224
biblioteca	0422/600207



## Comune di Breda di Piave

Provincia di Treviso

Via Trento e Trieste n. 26  
31030 BREDA DI PIAVE

C.F. 80006200267 - P.IVA 00559560263  
e-mail: [protocollo@comunebreda.it](mailto:protocollo@comunebreda.it)

### ACCORDO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA

#### MODALITA' E CRITERI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. Lgs. 50/2016

- VERBALE N. 1/2018 -

**FIRME OSCURATE**  
ai sensi delle Linee Guida  
del Garante della Privacy

L'anno 2018, il giorno 10 del mese di Settembre, alle ore 13.00, presso l'Amministrazione comunale di Breda di Piave, nella sede Municipale, si è riunita la sottoelencata delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale per la sottoscrizione dell'accordo concernente le "modalità" e i "criteri" di ripartizione del fondo costituito ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.lgs. 18.4.2016 n. 50, come riportati nell'allegato A al presente verbale, che saranno adottati nel regolamento comunale secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113:

**Delegazione di parte pubblica**, nelle persone:

- Sanò Antonino – Segretario comunale - Presidente
- Lorenzon Ivana
- Fedrigo Sandra
- Cadamuro Sara
- Baggio Aniska

**R.S.U.**, nelle persone di:

- Caselli Donata
- Conte Roberta

**Organizzazioni sindacali territoriali**, nelle persone di:

- Meneghello Roberto - UIL FPL
- Carraretto Silvia - CISL FPS

Premesso che:

- in data 16.11.2016 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo triennale 2016-2018;
- l'art. 113 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici), in vigore dal 20.4.2016, ha abrogato la disciplina degli incentivi alla progettazione contenuta nell'art. 93 del D.lgs. 12.4.2006 n. 163, introducendo una nuova disciplina in tema di riparto del fondo per l'incentivazione delle "funzioni tecniche", disponendo quanto segue:
 

**comma 1:** "Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche commessi, alla progettazione dei piani di sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti".

**comma 2:** "A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo

ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti".

**comma 3:** "L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale".

**comma 4:** "Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori".

**comma 5:** "Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2".

Considerato che le parti intendono, in conformità a quanto dispone il succitato art. 113, comma 3, del D.lgs. 18.4.2016 n. 50, definire le "modalità" e i "criteri" di ripartizione del fondo costituito ai sensi del comma 2, nel rispetto dei principi contenuti nelle succitate disposizioni legislative;

Visti ed esaminati i criteri e le modalità di ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui al citato art. 113 del D. Lgs. 50/2016, come riportati nell'allegato A al presente verbale;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 1, comma 526 della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), che ha integrato l'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 con l'inserimento del comma 5-bis, che così recita: "Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture";

Visto quanto affermato dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 6/2018, il cui dispositivo recita: "Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 2017";

Considerato, inoltre, che l'Ente non dispone di apposita regolamentazione per l'applicazione dell'art. 53, comma 8, del CCNL 21.05.2018 in ordine all'individuazione dei criteri da utilizzare per l'eventuale elevazione del contingente massimo prescritto per la trasformazione dei posti da tempo pieno a tempo parziale;

Visto l'allegato B al presente verbale, nel quale vengono previsti i criteri di cui sopra, formulati e proposti in conformità alle disposizioni contrattuali vigenti in materia e per i quali si chiede alla delegazione di esprimere in merito la propria valutazione;

Sentiti i seguenti interventi:



- Silvia Carraretto – CISL FPS: in merito ai criteri per la ripartizione del fondo per incentivi tecnici, chiede se sono stati fatti i necessari passaggi con i dipendenti interessati. Inoltre, sempre in materia di tale documento, chiede: art. 5, c. 3: se sia il caso di lasciare la dicitura così com'è, considerato che in genere le due figure di responsabile di P.O. e RUP coincidono. In merito all'art. 7: chiede venga previsto l'intervento del Segretario nel caso in cui la posizione organizzativa e il RUP coincidano.
- Presidente: assicura che i dipendenti interessati sono stati informati in merito al contenuto dell'allegato A. In merito all'art. 5, comma 3, comunica che, in considerazione dell'attuale strutturazione dell'area 1, tale dicitura è da confermare. Relativamente all'art. 7, concorda nel recepire la modifica proposta (evidenziata nell'allegato A) prevedendo che intervenga il Segretario comunale nel caso in cui il responsabile di posizione organizzativa sia parte del gruppo di lavoro dei dipendenti beneficiari dell'incentivo.
- Silvia Carraretto – CISL FPS: in merito ai criteri per l'elevazione del contingente di personale a tempo parziale, richiama l'attenzione su quanto previsto al punto 3 dell'allegato B relativamente alle patologie acute o croniche. Fa notare che il nuovo CCNL prevede che, in tali casi, il dipendente ha diritto comunque alla trasformazione del posto, anche in deroga al contingente.
- Presidente: assicura che i criteri proposti verranno adeguati a quanto osservato.

Conclusasi quindi la discussione sui documenti allegati A e B al presente verbale;

Ritenuto di procedere all'approvazione dei documenti allegati A e B al presente verbale, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, con le modifiche come accolte in sede di discussione sopra riportata;

### SI APPROVA

mediante sottoscrizione del presente verbale:

1. il documento allegato A, contenente modalità e criteri di ripartizione del fondo concernente gli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, dando atto che lo stesso sarà sottoposto al parere del Revisore dei conti del Comune, ai fini dell'attestazione della compatibilità economico-finanziaria e normativa del presente accordo:
2. il documento allegato B, contenente i criteri e la casistica ammessi per l'elevazione della percentuale massima di contingente di cui all'art. 53, comma 8, del CCNL 21/05/2018.

#### Delegazione di parte pubblica, nelle persone:

- Sanò Antonino – Segretario comunale – Presidente
- Lorenzon Ivana
- Fedrigo Sandra
- Cadamuro Sara
- Baggio Aniska



#### R.S.U., nelle persone di:

- Caselli Donata
- Conte Roberta

#### Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

- Meneghello Roberto - UIL FPL (*Firma apposta in modalità digitale*)
- Carraretto Silvia - CISL FPS (*Firma apposta in modalità digitale*)

FIRME OSCURE  
ai sensi delle Linee Guida  
del Garante della Privacy



Allegato A al verbale di accordo decentrato stipulato in data 10.09.2018

## **Comune di Breda di Piave**

Provincia di Treviso

### **MODALITA' E CRITERI PER RIPARTIZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE**

(ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50)



**FIRME OSCURATE**  
ai sensi delle Linee Guida  
del Garante della Privacy

## INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

ART. 4 - COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE

ART. 5 - GRUPPO DI LAVORO

ART. 6 - RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

ART. 9 - RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCREMENTI DEI COSTI E DEI TEMPI PREVISTI

Art. 10 - INCENTIVI PER LE ATTIVITA' SVOLTE DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

ART. 11 - CASI PARTICOLARI

ART. 12 - RINVIO

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

**FIRME OSCURATE**  
ai sensi delle Linee Guida  
del Garante della Privacy



## **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento definisce le modalità ed i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato Codice degli appalti.

## **ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- attività per la verifica preventiva dei progetti;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di responsabile unico del procedimento;
- attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- attività di collaudatore statico.

2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1 del presente articolo, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

3. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi:

- le forniture di acquisto di beni di consumo;
- le manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice degli appalti, ovvero gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 ed i lavori in amministrazione diretta;

## **ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI**

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati, con atto formale da parte del competente Responsabile titolare di Posizione Organizzativa, tra i dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice degli appalti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;

b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/ò statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;

c) nel responsabile unico del procedimento;

d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità.

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 5 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

#### ART. 4 - COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio, compresi gli oneri per la sicurezza e senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.

2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.

3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici. Alla destinazione di dette risorse provvede la Giunta Comunale su proposta del Segretario Comunale, sentiti i Responsabili titolari di Posizione Organizzativa e previa comunicazione del servizio finanziario dell'entità delle risorse medesime.

4. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo a base di gara di seguito indicate, con riferimento alle opere e lavori pubblici, nonché ai servizi e forniture:

a) per importo fino a € 500.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo stesso;

b) per importo compreso tra € 500.001,00 e € 1.000.000,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo stesso;

c) per importo superiore ad € 1.000.001,00 il fondo è pari all'1,5% dell'importo stesso;

5. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del Responsabile titolare di Posizione Organizzativa competente ad adottare la determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000.

6. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di gara si verificano dei ribassi o in sede esecutiva ritardi o criticità non dovuti ai dipendenti.

7. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi complementari, l'importo del fondo gravante sulla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, viene ricalcolato sulla base del nuovo importo. Nel caso di varianti derivanti da errori interni, non si procede all'aumento della quota di fondo, in relazione ai soggetti responsabili.





## ART. 5 - GRUPPO DI LAVORO

1. I componenti del gruppo di lavoro sono individuati dal Responsabile titolare di posizione organizzativa competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto per il singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al punto precedente.

3. La composizione del gruppo è definita mediante provvedimento del Responsabile titolare di Posizione Organizzativa di cui al comma 1, sentito il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), salvo il caso in cui i due ruoli coincidano.

4. Il provvedimento del Responsabile titolare di posizione organizzativa competente che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:

- l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
- l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente regolamento;
- il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
- il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale; i dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti, sub procedimenti e delle attività assegnate;
- le quote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro, in funzione delle attività specifiche svolte.

5. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal Responsabile titolare di posizione organizzativa di cui al comma 1, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), salvo il caso in cui il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento viene svolto dal Responsabile titolare di posizione organizzativa.

## ART. 6 - RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è effettuata dal competente Responsabile titolare di posizione organizzativa secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

incentivi per lavori e opere			
1 fasi del procedimento	2 quota	3 Attività specifica	4
Attività di programmazione degli interventi (art. 21 del Codice degli appalti)	10%	redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici	5%
		preventivazione della spesa per investimenti	5%
Attività di verifica preventiva dei progetti (art. 26 del Codice degli appalti)	8%	attività di verifica dei progetti	5%
		validazione dei progetti	3%
Fase di affidamento	20%	redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati,	20%

		contratti, lettere di invito con capitolato, ecc.)	
Fase dell'esecuzione	18%	attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	3%
		direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori, assistenza al collaudo, collaudo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto	15%
Responsabilità del procedimento (ufficio del RUP)	44%	attività elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge	44%
<b>Totali</b>	<b>100</b>		<b>100</b>

incentivi per servizi e forniture			
1 fasi del procedimento	2 quota	3 attività specifica	4
Attività di programmazione degli interventi (art. 21 del Codice degli appalti)	10%	redazione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti e dei servizi	10%
Fase di affidamento	28%	redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, Mepa)	28%
Fase dell'esecuzione	18%	attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	3%
		direzione della esecuzione del contratto e verifica di conformità	15%
Responsabilità del procedimento (ufficio del RUP)	44%	attività elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge	44%
<b>Totali</b>	<b>100</b>		<b>100</b>

2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

3. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (indicata nella colonna 3), la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.

4. Ai collaboratori tecnici o amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica non superiore al 35% della corrispondente quota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

5. La quota destinata ai collaboratori viene suddivisa tra i collaboratori stessi in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta come individuata con determinazione del Responsabile titolare di Posizione Organizzativa ai sensi del precedente art. 5 e successivamente accertata dallo stesso Responsabile con propria determinazione a conclusione del relativo procedimento.





6. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), qualora svolga più fasi del procedimento, partecipa alla ripartizione dell'incentivo per la quota massima del 70% dello stesso.

7. Nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche o amministrative connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro nei limiti stabiliti dal presente Regolamento.

#### **ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE**

1. Completate le varie fasi del procedimento, il Responsabile titolare di Posizione Organizzativa competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso. Nel caso in cui il Responsabile di Posizione Organizzativa sia parte del gruppo di lavoro, l'accertamento delle attività e le certificazioni sopra elencate riferite a tale Responsabile vengono effettuate dal Segretario comunale.

2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Responsabile che ha costituito il gruppo di lavoro (e del Segretario ove ricorra il caso di cui all'ultimo comma del precedente art. 7), dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, per cause ed errori imputabili a responsabilità dei componenti del gruppo di lavoro, il Responsabile titolare di Posizione Organizzativa competente che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento, in relazione ai soggetti responsabili.

#### **ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI**

1. Il Responsabile titolare di posizione organizzativa che ha costituito il gruppo di lavoro comprova, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi. Il Responsabile di posizione organizzativa provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui all'art. 7 del presente regolamento, da richiamare nel medesimo atto.

2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:

- per la fase di programmazione, verifica preventiva e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione definitiva della gara d'appalto;

- per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture);

- per il ruolo di responsabile unico del procedimento (RUP): il 30% della quota con l'avvio dell'esecuzione e il restante 70% con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).

3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, non vengono ripartite e non costituiscono economie. Tali quote, evidenziate negli atti di liquidazione, vengono accantonate nel fondo per le funzioni tecniche ed impiegate secondo criteri e modalità stabiliti con atto della Giunta comunale.

FIRME OSCURE  
ai sensi delle Linee Guida  
del Garante della Privacy

4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio personale in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

5. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e, quindi, anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura, sempre che ciò non sia stato determinato da cause imputabili a responsabilità od errori dei componenti il gruppo di lavoro.

#### **ART. 9 - RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCREMENTI DEI COSTI E DEI TEMPI PREVISTI**

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 5 devono essere indicati, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di gara, per cause ed errori imputabili a responsabilità dei componenti del gruppo di lavoro l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi, in relazione ai soggetti responsabili. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, per cause ed errori imputabili a responsabilità dei componenti del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo, in relazione ai soggetti responsabili.

3. Quando i suddetti termini o i costi fissati per la conclusione delle attività non sono stati rispettati, per cause ed errori imputabili a responsabilità dei componenti del gruppo di lavoro, il competente Responsabile titolare di Posizione Organizzativa, che avrà la competenza ad esaminare le giustificazioni fornite dall'incaricato, valuta le motivazioni dei ritardi e dispone con proprio atto l'eventuale riduzione dei compensi ai sensi del precedente art. 7.

4. E' escluso dall'incentivo il personale interno che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, ferme restando ulteriori forme di responsabilità.

5. L'Ente ha diritto di recupero delle somme eventualmente già corrisposte nei casi previsti dal presente articolo.

6. La somma che residua costituisce economia.

7. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti.

#### **ART. 10 - INCENTIVI PER ATTIVITÀ SVOLTE DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Codice degli appalti, per le funzioni tecniche svolte dal personale della stazione unica appaltante o centrale di committenza nell'espletamento delle procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture per conto di questo Ente, può essere riconosciuta, su richiesta della stazione unica appaltante o centrale di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal precedente art. 4, comma 1, per le prestazioni effettivamente svolte, da ripartire in base alle percentuali previste al precedente art. 6.

2. La quota è assegnata su richiesta della stazione unica appaltante o centrale di committenza che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del D. Lgs. 50/2016.

3. La quota assegnata alla stazione unica appaltante o centrale di committenza è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente, le cui funzioni sono trasferite alla stessa stazione unica appaltante o centrale di committenza





## **ART. 11 - CASI PARTICOLARI**

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengono svolte, per conto dell'Ente, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, autorizzazioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti partecipati o controllati.

2. E' possibile istituire gruppi di lavoro anche con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31, 32 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dall'art. 14 del CCNL 22.1.2004; questi partecipano alla ripartizione del fondo. Nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

## **ART. 12 - RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

## **ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di Giunta comunale che lo approva, a' sensi dell'art. 74 dello Statuto Comunale.

2. Per le procedure bandite dopo la data di entrata in vigore del Codice degli appalti (19 aprile 2016) e fino alla data di approvazione del presente regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto ed accantonato nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni.

3. Per tutte le procedure bandite entro il 18 aprile 2016, gli incentivi verranno liquidati secondo la disciplina previgente, di cui al regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 25.11.2015, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto ed accantonato nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni e la procedura non sia stata ancora conclusa con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudato.

**FIRME OSCURATE**  
ai sensi delle Linee Guida  
del Garante della Privacy



Allegato B al verbale di accordo decentrato stipulato in data 10.09.2018

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DISCIPLINANTE  
L'APPLICAZIONE DELL'ART. 53 COMMA 8 DEL C.C.N.L. 2016-2018  
(estratto)**

**Art. 1 (oggetto e campo di applicazione)**

Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo disciplina l'applicazione dell'art. 53, comma 8 del C.C.N.L. 2016-2018, che così recita: "In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dagli enti in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 di un ulteriore 10% massimo. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali"

**Art. 2 (individuazione delle gravi e documentate situazioni familiari)**

1. I dipendenti possono richiedere il part-time ai sensi dell'art. 53, comma 8 del CCNL 2016-2018 per gravi motivi relativi alla situazione:

- della propria persona;
- dei componenti della famiglia anagrafica;
- dei soggetti di cui all'art. 433 del codice civile, anche se non conviventi: il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i nipoti diretti; i genitori ed in loro mancanza i nonni; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle;
- dei parenti e affini entro il 3° grado, anche non convivente, portatori di handicap.

2. Per gravi motivi si intendono:

- a) le situazioni che comportano un impegno particolare del lavoratore o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui sopra, nonché le situazioni di grave disagio personale del lavoratore, esclusa la malattia (punti 7);
- b) le situazioni che comportano un impegno particolare del lavoratore nell'assistenza ai propri figli di età compresa tra 0 e 3 anni (punti 3);
- c) le situazioni che comportano un impegno particolare del lavoratore nell'assistenza ai propri figli di età compresa tra 4 e 10 anni (punti 0,5 per ogni anno di età);
- d) le situazioni che comportano un impegno particolare del lavoratore nell'assistenza ai propri figli con età superiore ai 10 anni e fino alla conclusione della scuola dell'obbligo (punti 2);

3. I gravi motivi correlati alla malattia, **esclusi quelli previsti dall'art. 53 comma 10 del C.C.N.L. 2016-2018 per i quali vige il diritto a prescindere dal contingente**, riguardano le seguenti patologie:

- a) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, comprese le affezioni croniche di natura congenita, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendente, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazione periodiche (punti 8);
- b) patologie acute o croniche, che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, emato-chimici e strumentali (punti 6);
- c) patologie acute o croniche che richiedono partecipazione attiva del familiare al trattamento sanitario (punti 7);
- d) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva con le caratteristiche dei punti a), b) e c) o per le quali il programma terapeutico o riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o di chi esercita la potestà (punti 7);

FIRME OSCURE  
ai sensi delle Linee Guida  
del Garante della Privacy

e) le patologie dei familiari ex legge 104/1992 (punti 4).

4 I punteggi di cui ai commi 2 e 3 sono tra loro cumulabili .

5 In caso di parità di punteggio la priorità è data alla temporalità di presentazione della richiesta e in caso di parità di quest'ultima verrà applicato il criterio della maggiore anzianità di servizio presso il Comune di Breda di Piave.

**FIRME OSCURATE**  
ai sensi delle Linee Guida  
del Garante della Privacy